

C O M U N E D I A R C A D E

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31.07.2007

INDICE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambiti di applicazione

Art. 2 - Poteri del Sindaco

TITOLO II° - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3 - Esercizio del diritto di passaggio

Art. 4 - Esercizio della caccia e pesca

Art. 5 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

TITOLO III° - NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

Art. 7 - Atti vietati sulle strade

Art. 8 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato

Art. 9 - Trattamento con prodotti chimici

Art. 10 - Uso di esche avvelenate

Art. 11 - Emissione di odori molesti

Art. 12 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

Art. 13 - Degrado ambientale generale

Art. 14 - Spandimento di liquami e spargimento di letame

Art. 15 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

TITOLO IV° - ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 16 - Distanze per alberi e siepi

Art. 17 - Rami protesi e radici

TITOLO V° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 18 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Art. 19 - Canali naturali e artificiali - Irrigazione

Art. 20 - Libero deflusso delle acque

Art. 21 - Rispetto delle acque

Art. 22 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

Art. 23 - Esercizio della pesca

TITOLO VI° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 24 - Difesa contro i parassiti delle piante

Art. 25 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

TITOLO VII° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 26 - Stalle

Art. 27 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

Art. 28 - Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

Art. 29 - Sostanze tossiche o comunque pericolose utilizzate per la protezione delle colture e la cura degli animali

TITOLO VIII° - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 30 - Pascolo degli animali su proprietà altrui

Art. 31 - Conduzione del bestiame in transito

Art. 32 - Recinzioni in filo spinato

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - Allegati (Procedure amministrative e sanzioni)

Art. 34 - Entrata in vigore

Art. 35 - Pubblicità del regolamento

Art. 36 - Usi e consuetudini

*

TITOLO I° NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio comunale di Arcade regolamentando in particolare le attività ed azioni di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali e gli usi vigenti.

Art. 2 Poteri del Sindaco

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di Polizia Municipale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, contingibili ed urgenti, nelle materie della sicurezza, della salute, dell'igiene e del benessere dei cittadini, degli animali e dell'ambiente.

TITOLO II° NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3 Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale.

Art. 4

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO III°

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6

Culture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali e nel rispetto delle norme ambientali per quanto concerne la protezione delle acque, del terreno e dell'aria da contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche.

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti, microrganismi ed erbe infestanti evitando altresì la diffusione di semi di piante infestanti. E' fatto obbligo l'interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro la fine di febbraio dell'anno successivo al raccolto comunque prima dell'inizio delle semine.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area

di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare.

In caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

Art. 7

Atti vietati sulle strade

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. A tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l'obbligo dell'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
- gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
- transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Sindaco

Art 8

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato

Fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, in zona extraurbana, particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature, si devono usare tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e a cose.

Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.

L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.

Queste operazioni sono vietate in zona urbana.

E' stabilito il divieto di accendere il fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.

Se l'accensione delle stoppie causa un incendio, che si propaga alle proprietà confinanti, si ipotizza il reato previsto dall'art. 449 del codice penale che punisce chiunque per colpa, per imperizia, imprudenza, negligenza o per violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, procura un incendio tale da creare un pericolo concreto, reale ed effettivo per la pubblica incolumità.

E' vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del mantenimento delle locali tradizioni popolari.

Art. 9

Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitoiatrici e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 10
Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 11
Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 12
Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 13
Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, il che può:

- determinare la proliferazione di malerbe dannose;
- il propagarsi di insetti nocivi;
- causare incendi.

Art. 14
Spandimento di liquami e spargimento di letame

Lo spandimento di liquami per la concimazione di terreni adibiti ad uso agricolo deve avvenire, in tutto il territorio comunale, solamente nei giorni feriali ed entro i seguenti orari:

- nel periodo 1° aprile – 30 settembre: dalle ore 20.00 alle ore 9.00;
- nel periodo 1° ottobre – 31 marzo: dalle ore 18.00 alle ore 10.00.

Lo spargimento del letame e la distribuzione di liquami mediante dispositivi interratori o liquami trattati è consentito solamente nei giorni feriali ed entro i seguenti orari:

- nel periodo 1 aprile – 20 luglio: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- e dalle ore 21.00 alle ore 10.00.
- nel periodo 15 settembre – 31 marzo: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
e dalle ore 20.00 alle ore 10.00.

Nel restante periodo dell'anno tale attività è vietata.

Nell'espletamento di tali operazioni, regolamentate da normativa regionale per i liquami e dal codice di buona pratica agricola per il letame, dovranno comunque osservarsi le seguenti regole:

- a) Il trasporto delle deiezioni zootecniche deve avvenire senza la perdita alcuna sulla sede stradale, evitando, nel limite del possibile, di transitare lungo le strade all'interno dei centri abitati.
- b) Il transito nei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso non vi siano altre strade per raggiungere i campi da concimare.
- c) All'uscita dai fondi agricoli, a spargimento avvenuto, i mezzi devono essere puliti onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale; in caso contrario si dovrà tempestivamente provvedere alla completa pulizia del fondo stradale. Ai sensi del Codice della Strada è vietato apportare materiale fangoso o di altra natura sulla sede stradale.
- d) Lo spargimento delle deiezioni dovrà avvenire nel minor tempo possibile solo a rasoterra ed a bassa pressione, limitando il più possibile la produzione di aerosol, con immediata aratura del terreno e/o comunque totale interrimento delle deiezioni distribuite con altra lavorazione o tecnica di spargimento, fatta eccezione per le colture prative in atto, vigneti e frutteti.
- e) Anche lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti situati fuori comune deve essere effettuato nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.
- f) Il Sindaco, con proprio provvedimento, previo parere del servizio sanitario e servizio vigilanza dell'ULSS, può restringere, allargare o vietare lo smaltimento nei periodi sopra fissati.
- g) Qualora sia dimostrabile, da parte delle ditte interessate, che lo smaltimento dei liquami avviene senza provocare alcun inconveniente per la popolazione, gli uffici competenti potranno rilasciare autorizzazione allo smaltimento in orari diversi da quelli sopra indicati.
- h) I liquami non possono essere smaltiti ad una distanza inferiore ai 20 metri dalle singole abitazioni ubicate in zona agricola ed a 30 metri dalle abitazioni situate in nuclei abitati.
- i) La realizzazione di cumuli di letame su terreni è consentita per brevi periodi e solamente con letame allo stato maturo, purché collocati ad una distanza non inferiore a ml. 30 dalle abitazioni situate in nuclei abitati.

Art. 15

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale.

Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore ai due metri misurata dal bordo esterno della banchina stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa.

Qualora il fosso stradale non di uso pubblico, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare il fossato medesimo immediatamente, così come le scoline di sgrondo interpoderale.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune, accertata l'infrazione e dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta di prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni dovessero prolungarsi nelle giornate successive, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade vicinali ed interpoderali, sulle quali può comunque intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati delle strade, anche interpoderali, una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere gli stessi costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO IV° ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 16 Distanze per alberi e siepi

A. Alberi di alto fusto:

1. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà.

Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.

2. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti deve osservarsi la distanza di mt. 15 dal confine di proprietà.

B. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.

C. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a contropalliera deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2,00.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5,00.

Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di piantagioni a confine stradale è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune.

- D. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.
- E. sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B), C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.
- F. Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nello strumento urbanistico del Comune restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate del Piano stesso.
- G. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali all'interno dei recinti con casa di abitazione (giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.
- H. Misure delle Distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro stesso.

I beni demaniali sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

- I. Definizione di alberi di alto fusto:

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

- L. Area di rispetto per incolti:

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

M. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

Art. 17

Rami protesi e radici

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali. Per quanto riguarda l'accensione di fuochi si rinvia a quanto stabilito al precedente Art. 8.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario all'ordine specificatamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario stesso.

TITOLO V° GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 18

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Fermo restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, recinti di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, platee utilizzate per il lavaggio di veicoli utilizzati per il trasporto di animali, acque reflue da impianti di mungitura) a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio a tenuta per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, sul suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

Art. 19

Canali naturali e artificiali - Irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 20

Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di

scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'Amministrazione Comunale provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Art. 21

Rispetto delle acque

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 22

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto

previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Art. 23 **Esercizio della pesca**

L'esercizio della pesca, dell'acquacoltura è regolato dalla L.R. 28 aprile 1998 n.19 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e piscicoltura.

TITOLO VI° **LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE**

Art. 24 **Difesa contro i parassiti delle piante**

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

- a. Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - il cancro colorato del platano;
 - la processionaria del pino.
- b. Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 - il bruco americano;
 - il cancro del cipresso;
 - la grafiosi dell'olmo.

Art. 25 **Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante**

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

- a. Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

- b. Trattamenti fito-sanitari

L'uso di prodotti fito-sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

E' imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO VII°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 26 **Stalle**

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano Regolatore Generale sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale.

In particolare dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni olfattive moleste;
- eliminazione della proliferazione di insetti e altri animali infestanti con le necessarie disinfestazioni.

L'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami a tenuta dimensionate in base al numero e alla tipologia di capi allevati.

Oltre allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spandimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.

Il trasporto degli effluenti d'allevamento dovrà avvenire mediante carro botte a tenuta, quello di letame mediante idonei automezzi che dovranno essere coperti con telo in caso di passaggio all'interno dell'abitato. La copertura con telo dei mezzi dovrà essere fatta anche per il trasporto di mangimi semplici (materie prime) o composti sfusi all'interno delle zone abitate.

Lo spandimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti sia dal precedente Art. 14 che dalle Leggi vigenti in merito.

I silos a trincea per il contenimento di alimenti per animali ed in particolare le materie prime ad elevata umidità (es. silomais, pastoni, ecc.) o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme urbanistiche ed igienico-sanitarie delle concimaie.

E' vietato lasciare giacenze di rifiuti solidi urbani ed assimilabili ed in prossimità dell'abitazione delle unità di allevamento e delle pertinenze (fienili, depositi). I rifiuti industriali compresi i rifiuti sanitari possono essere stoccati in un unico luogo per un tempo utile fino allo smaltimento mediante ditte autorizzate che deve avvenire secondo norma.

Art. 27 **Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**

I titolari di allevamenti con animali infetti o sospetti da una delle malattie inserite nell'elenco di quelle soggette a denuncia ai sensi del D.P.R. 320/54, devono immediatamente notificare il caso alle Autorità competenti.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento di animali morti deve avvenire di norma mediante invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE e successive modifiche. In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente, può acconsentire l'interramento degli animali morti.

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

Art. 28

Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo di identificazione e registrazione secondo la normativa nazionale e regionale riguardante l'anagrafe canina.

In generale, i proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- fornire agli animali allevati tutte le profilassi e cure necessarie al mantenimento di un buon livello di salute e al rispetto della normativa riguardante le profilassi obbligatorie;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- custodire i cani in modo sicuro e se del caso in appositi recinti o assicurando gli animali mediante una catena la cui lunghezza minima dovrà essere di almeno 6 metri e dotata di idoneo dispositivo atto ad evitare attorcigliamenti. I box per cani devono avere almeno le dimensioni minime fissate dall'allegato A, del D.P.C.M. 28 febbraio 2003;
- tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici. I cani dovranno essere provvisti di museruola nel caso in cui siano indicati come pericolosi da norme nazionali o conosciuti e classificati come cani che abbiano gravemente ferito persone o animali o che presentano un comportamento aggressivo superiore alla media. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 29
Sostanze tossiche o comunque pericolose
utilizzate per la protezione delle colture e la cura degli animali

E' fatto obbligo a chi utilizza sostanze tossiche per la protezione delle colture e la cura degli animali comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari per la cura delle malattie animali deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia.

Per le sostanze tossiche o pericolose utilizzate sui fondi agricoli deve essere fissato un appropriato tempo di rientro; a tal fine devono essere apposte ai confini delle aree trattate delle apposite tabelle visibili con la scritta "area sottoposta a trattamento con sostanze pericolose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi.

E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati all'impollinazione dei fiori e alla produzione del miele.

TITOLO VIII°
NORME RELATIVE AL PASCOLO
ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 30
Pascolo degli animali su proprietà altrui

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà e dal R.P.V. n. 320/54.

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del Codice Civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolamentato dagli art. 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 31

Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia, In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Arcade deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.

I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Arcade la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.

Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 32

Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Procedure Amministrative e Sanzioni.

Art. 34

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie contemplate nel Regolamento stesso. Per quanto non

espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma Legislativa regolamentare in materia.

Art. 35
Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 36
Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento si applicano gli usi e costumi locali.

*

C O M U N E D I A R C A D E

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

ALLEGATO I

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

TITOLO I°

Procedure amministrative

1. Accertamento delle violazioni

Le violazioni del Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dai componenti degli Uffici Tecnici.

2. Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

TITOLO II°

Rispetto dei beni privati, comunali e demaniali

Relativamente all'**Art. 3 - Esercizio del diritto di passaggio**, valgono le sanzioni amministrative o Penali previste dalle Normative vigenti.

Relativamente all'**Art. 4 - Esercizio della caccia e della pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.

Relativamente all'**Art. 5 – Manifestazioni sportive a carattere temporaneo**, in caso di mancata rimozione dei cartelli e della segnaletica entro il termine indicato, il Comune provvederà direttamente con addebito dei costi e/o delle spese sostenute, ai trasgressori. Qualora vengano rilevati danni all'ambiente, il Comune, tramite gli organi competenti, provvederà alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale.

TITOLO III°

Pubblico decoro e quiete pubblica

Relativamente agli Art **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15**, la Polizia Locale o altro Organo accertatore, dopo aver accertata la violazione, provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazione di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore;
- a comminare al trasgressore una sanzione articolata nel modo seguente:

Relativamente all'**Art. 6 - Colture agronomiche o di natura rurale e aree verdi in centro urbano** - una sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00.

Relativamente all'**Art. 7 - Atti vietati sulle strade**, - Oltre al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada viene applicata una sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300,00.

Relativamente all'**Art. 8 - Divieti e tutele per l'accensione di fuochi fuori dal centro abitato** - una sanzione amministrativa variabile da € 50 a € 200,00.

Relativamente all'**Art. 9 - Trattamenti con prodotti chimici** - una sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00.

Relativamente all'**Art. 10 - Uso di esche avvelenate** - una sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00.

Relativamente all'**Art. 11 - Emissione di odori molesti** - una sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 200,00.

Relativamente all'**Art. 12 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi** - una sanzione amministrativa variabile da € 50,00 a € 150,00.

Relativamente all'**Art. 13 - Degrado ambientale generale** - una sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 300.

Relativamente all'**Art. 14 – Spandimento di liquami e spargimento di letame**, sono fatti salvi gli obblighi previsti dalle normative Statali o Regionali, a carico degli allevamenti zootecnici industriali che intendono smaltire liquami dei propri allevamenti. L'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 1.500,00.

Relativamente all'**Art. 15 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche**, qualora la violazione non costituisca fatto più grave nel qual caso dovrà essere segnalato all'Autorità competente, la violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

(Per i precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 la sanzione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.)

TITOLO IV°

Alberi - radici e rami protesi

Relativamente all'**Art. 16 - Distanze per siepi ed alberi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

- 1) verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
- 2) emissione di una ordinanza di ripristino delle distanze;
- 3) applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 17 - Rami protesi e radici**, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste dall'art. 16.

TITOLO V°

Acque piovane e irrigue

Relativamente all'**Art. 18 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**, accertata la violazione, l'organo competente emetterà ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno.

Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Se non si riscontrano danni ambientali, viene comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 19 - Canali naturali e artificiali – Irrigazione**, le violazioni di competenza Comunale vengono sanzionate per un importo da € 50,00 a € 200,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 20 - Libero deflusso delle acque**, l'organo competente emetterà ordinanza di eliminazione delle cause del danno e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche. In tale ipotesi verrà applicata una Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 21 - Rispetto delle acque**, si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni accertate sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare.

Se non si riscontrano danni ambientali, viene comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente agli **Art. 22, 23** - se non si riscontrano danni ambientali, viene comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

TITOLO VI°

Lotta ai parassiti delle piante

Relativamente all'**Art. 24 - Difesa contro i parassiti delle piante**, l'organo competente, dopo aver accertato la presenza di parassiti, emetterà apposita ordinanza indicando anche le modalità operative.

Relativamente all'**Art. 25 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante**, la Polizia Locale o altro Organo accertatore, rilevata la mancanza di certificazione, obbliga l'intestatario di licenza di ritirare la merce dal banco di vendita. La violazione al presente articolo è soggetta alla sanzione da € 50,00 a € 200,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

TITOLO VII°

Igiene e profilassi negli allevamenti e nella detenzione di animali

Relativamente all'**Art. 26 - Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- 1) la verifica urbanistica da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale con la procedura prevista dalla Normativa vigente;
- 2) la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale , I^a Sezione);
- 3) eventuale ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause del danno;
- 4) una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 27 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della malattia da parte della Polizia Locale e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione alla Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente all'**Art. 28 - Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'Articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione delle cause oggetto di violazione.

L'inadempienza dell'ordinanza prevede la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 29 - Sostanze tossiche o comunque pericolose utilizzate per la protezione delle colture e lacura degli animali**, la violazione degli adempimenti citati nei primi due commi dell'articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione delle cause oggetto di violazione.

Per le violazioni di ciascuno degli adempimenti citati nell'articolo comporta, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

TITOLO VIII° Pascolo

Relativamente all'**Art. 30 - Pascolo degli animali su proprietà altrui**, la sanzione amministrativa per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 50,00 a € 250,00; oppure da quanto previsto dal Codice della Strada; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 31 - Conduzione del bestiame in transito**, il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 oppure da quanto previsto dal Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 32 - Recinzioni con filo spinato**, l'organo competente emetterà ordinanza di eliminazione della situazione di pericolo e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

*